



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 3.02.2025

RATIO


Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 2/2025

Editoriale	- Il cibo e i suoi padroni	3
Il Notaio consiglia	- Pubblicità sanante: il delicato ruolo del Notaio	4
Ultime notizie dalla banca	- La responsabilità della banca in caso di truffa informatica ai danni del cliente	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Diritto societario	 Trasformazione di una società di persone in società di capitali	8
---------------------------	--	---


Società di capitali

Diritto societario	- Morte del socio di S.r.l. unipersonale	10
---------------------------	--	----

Operazioni straordinarie

Partecipazione	- Riforma del conferimento a realizzo controllato di cui all'art. 177, c. 2 Tuir	14
-----------------------	--	----


Formulari societari

Diritto societario	 Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	18
---------------------------	--	----

Pratiche amministrative

Agevolazioni	- Ombrello dello stato per garantire i finanziamenti di imprese e professionisti	22
---------------------	--	----

Contratti d'impresa

Distribuzione di beni/servizi	 Contratto di permuta a favore di terzo	26
--------------------------------------	--	----

Temi professionali

Controllo	- Nuova figura del revisore della sostenibilità	30
------------------	---	----


Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili	- Operazioni sul capitale secondo il principio contabile OIC 28	32
---------------------------	---	-----------

Gestione d'impresa

Amministrazione	- Necessità dei flussi informativi nella gestione dell'impresa	38
------------------------	--	-----------

Esecuzione individuale

Gestione	 - Correttivo alla riforma Cartabia: analisi delle modifiche alle esecuzioni e ai procedimenti di notifica	42
-----------------	---	-----------

Impresa e fisco

Accertamento	- Elezione del domicilio digitale speciale	46
Riscossione	- Termini e modalità di notifica della cartella di pagamento	48

Diritto penale

Reato	- Nuove cause di non punibilità per i reati di omesso versamento di Iva e ritenute	52
--------------	--	-----------

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Operazione di leveraged buy out e abuso del diritto	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/add?contactid=servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

RIFORMA DEL CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO DI CUI ALL'ART. 177, C. 2 TUIR

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA
- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REALIZZO CONTROLLATO


Art. 17 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 - Art. 177, c. 2 Tuir

L'art. 17 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 ha riscritto completamente il c. 2, art. 177 Tuir recante la disciplina del conferimento a realizzo controllato di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo.

Il meccanismo del realizzo controllato non muta rispetto al passato per cui devono intendersi ancora come attuali i chiarimenti forniti in tema di conferimenti di piena proprietà usufrutto e nuda proprietà.

Il legislatore amplia l'ambito di applicazione della norma ammettendo anche il conferimento di società estere e l'integrazione della misura del controllo.

SCHEMA DI SINTESI



AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA

REQUISITI DELLE SOCIETÀ COINVOLTE

• Società conferitaria

• La norma fa riferimento esclusivamente ad una società senza precisarne la natura.

• Il fatto che il legislatore preveda espressamente il riferimento alle società dell'art. 73 solamente in relazione alle quote della società oggetto di conferimento dovrebbe portare a ritenere che la società **conferitaria** potrebbe essere anche una S.n.c. o una S.a.s..

• Continua ad essere oltremodo incerto, se non impossibile, il conferimento a realizzo controllato in società semplice o in società di persone in contabilità semplificata in quanto la mancanza dello stato patrimoniale rende incerta la valutabilità dell'incremento del patrimonio netto a seguito del conferimento.

• La relazione illustrativa segnala l'orientamento della R.M. 43/E/2017 secondo cui sia la conferita che la conferitaria devono essere società di capitali ma non prende posizione.

• Società conferita

• Deve essere una società di cui alla lett. a) o d), c. 1, art. 73 Tuir.

• Vengono incluse le società estere.

• La relazione illustrativa precisa che la presenza dell'organo assembleare rappresenta un requisito imprescindibile.

• Quadro di sintesi

Tipo di società	Tesi dottrina	Tesi agenzia
Società di capitali.	Ammesse sia come conferite che come conferitarie.	
Società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Non ammesse come conferite. • Ammesse come conferitarie. 	Non ammesse.
Società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità semplificata.	<ul style="list-style-type: none"> • Non ammesse come conferite. • Ragionevolmente non ammesse nemmeno come conferitarie. 	
Società semplice.	<ul style="list-style-type: none"> • Non ammesse come conferite. • Ragionevolmente non ammesse nemmeno come conferitarie, con apertura in caso di contabilità tenuta su base volontaria. 	

REQUISITO DEL CONTROLLO

• La conferitaria *“acquisisce, ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., il controllo di una società di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo”*.

• A differenza del passato, tuttavia, la norma mostra una maggiore apertura in quanto trova applicazione anche nel caso in cui sia *“[...] integrato un controllo già esistente”*.

• In altre parole, l’agevolazione spetta anche se la società conferitaria deteneva già una partecipazione di controllo prima del trasferimento.

• Gli **effetti della nuova norma**, in caso di conferimento del controllo da parte di alcuni ma non di tutti i soci, fa sì che attualmente, se alcuni soci conferiscono il 60% mentre i soci che detenevano il residuo 40% non operano immediatamente il conferimento (con uno actu), gli stessi possono ripensarci e conferire anche in un momento successivo la loro quota di minoranza, ma utile alla conferitaria ad **incrementare** il controllo che passa da un 60% ad un 100%.

• Il ripensamento è comunque possibile anche con la disciplina previgente ma a condizione che il socio conferente sia l'unico socio (in questo caso verrebbe realizzato un conferimento *ex art. 177, c. 2-bis Tuir*).

PARTECIPAZIONE

operazioni straordinarie

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REALIZZO CONTROLLATO

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA (SEGUE)

- Norma: "Si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento".
- La plusvalenza è determinata come differenza tra l'incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio.

Incremento netto > costo fiscale partecipazione conferita	Plusvalenza imponibile
Incremento netto = costo fiscale partecipazione conferita	Azzeramento plusvalenza
Incremento netto < costo fiscale partecipazione conferita	Minusvalenza deducibile/indeducibile a seconda dei casi

- Il conteggio deve essere operato singolarmente per ciascun socio poiché ogni socio potrebbe presentare un costo fiscale della partecipazione differente.

- **Esempio**
 - Tizio e Caio soci ciascuno al 50% di Alfa S.r.l.
 - Alfa viene conferita in una holding neocostituita avente come soci Tizio e Caio.
 - Costo fiscale partecipazioni:
 - .. Tizio € 5.000; .. Caio € 100.000.

Conferimento	A fronte del conferimento di Tizio la holding incrementa il proprio patrimonio netto, nello specifico il capitale sociale, di € 5.000.
	A fronte del conferimento di Caio la holding incrementa il capitale di € 5.000 ed iscrive una riserva da conferimento di € 95.000.
Conteggio plusvalenze per singolo conferente	Tizio 5.000 - 5.000 = 0
	Caio 100.000 - 100.000 = 0

Tavola

Conferimenti minusvalenti

Casistica	Caso in cui l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio.		
Soluzioni	1	Inapplicabilità del conferimento a realizzo controllato (Principio diritto 28.7.2020, n. 10).	
	2	Applicabilità del regime a realizzo controllato con indeducibilità di eventuale minusvalenza (R.M. 16.10.2023, n. 56/E).	
	3	Applicabilità del regime di realizzo controllato con deduzione (a precise condizioni) della minusvalenza (nuovo art. 177, c. 2 Tuir).	
	Riferimento	Commento	Soluzioni operative
1	"Il criterio di valutazione previsto dall'art. 177, c. 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell'operazione effettuata dalla società conferitaria (i.e. aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento), trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente. In caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del "valore normale" ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell'art. 9 Tuir".	<ul style="list-style-type: none"> • Si tratta di una tesi inaccettabile in quanto priva di supporto normativo che creava angoscia in capo agli operatori. • La tesi è da intendersi assolutamente superata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Per ovviare al problema si adottavano le seguenti soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> .. si incrementava il patrimonio netto della conferitaria pari ad un valore superiore al costo fiscale, a volte anche stimato, lasciando il c.d. "cuscinetto", in modo che un eventuale accertamento di un maggiore costo fiscale avrebbe ridotto la plusvalenza senza superare l'incremento del netto, facendo così emergere una minusvalenza; .. si prevedevano clausole dell'atto di conferimento che autorizzavano l'iscrizione di una maggiore riserva nel caso in cui fosse emerso un incremento del costo fiscale della partecipazione. • In questo modo, un eventuale accertamento di una maggior costo fiscalmente riconosciuto avrebbe automaticamente determinato un incremento del netto. Il patrimonio netto, in sostanza, avrebbe inseguito l'incremento del costo storico impedendo a questo di superarlo.
2	"In considerazione del richiamato quadro normativo e di prassi, quindi, i cc. 2 e 2-bis, art. 177 Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale. Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l'applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall'art. 9 Tuir in capo al soggetto conferente".	Tesi condivisibile recepita poi dal legislatore.	<ul style="list-style-type: none"> • Viene superato il principio di diritto n. 10/2020 pertanto: <ul style="list-style-type: none"> .. l'emersione di una minusvalenza non fa venir meno il regime di realizzo controllato; .. tuttavia la minusvalenza risulta indeducibile in quanto non effettivamente realizzata; .. si presuppone che il valore normale sia superiore al costo fiscale della partecipazione; .. se il valore normale è inferiore al costo fiscale trova applicazione l'art. 9 e la minusvalenza, rispetto al valore normale, si intende effettivamente realizzata.

Tavola (segue)

	Riferimento	Commento	Soluzioni operative
	Il regime del realizzo controllato trova applicazione “ <i>anche nel caso in cui il valore di realizzo, ..., risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite</i> ”.	Viene recepita a livello normativo l'impostazione della R.M. 56/E/2023.	
	<i>In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4:</i>		Il riferimento all'art. 87 Tuir è legato al fatto che, se il conferimento è posto in essere da una società commerciale, poiché la plusvalenza beneficia della pex, la minusvalenza è indeducibile ai sensi dell'art. 101, c. 1 Tuir
3	a. <i>è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;</i>	L'ipotesi è remota in quanto difficilmente il perito attesterà la sussistenza di un valore superiore al valore normale.	Esempio <ul style="list-style-type: none"> • Si ipotizzi la seguente situazione; <ul style="list-style-type: none"> .. il costo fiscale è pari a 150; .. il valore di realizzo (ossia l'incremento del netto della conferitaria) è pari a 120; .. il valore normale è pari a 100. • La minusvalenza è deducibile per un ammontare pari a 30, ovvero pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (150) e il valore di realizzo (120). • Applicando la previsione contenuta nella bozza avremmo potuto forse far emergere una minusvalenza di 50 ossia pari alla differenza tra il costo fiscale (150) ed il valore normale (100).
	b. <i>è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.</i>	La deducibilità è ammessa nei limiti del valore normale, ossia nei limiti con cui il costo viene confrontato con un valore effettivo di realizzo non pilotato dal conferente.	Esempio 1 <ul style="list-style-type: none"> • Viene ipotizzata la seguente situazione: <ul style="list-style-type: none"> .. costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita: 100 .. valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90 .. valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'art. 9 Tuir: 115. • La differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore di iscrizione di tale partecipazione nella contabilità della conferitaria (90), pari a 10, non è deducibile in quanto non corrisponde ad una minusvalenza effettiva. • La stessa, infatti, come si vedrà nell'esempio successivo, sarebbe deducibile nei limiti del delta esistente tra costo fiscale e valore normale ex art. 9. Nel nostro caso, però, tale delta è negativo: $100 - 115 = -15$, pertanto la minus di 10 risulta indeducibile.
			Esempio 2 <ul style="list-style-type: none"> • Si ipotizza la seguente situazione: <ul style="list-style-type: none"> .. valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita: 100 .. valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90 .. valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'art. 9 Tuir: 95. • L'operazione porta ad una minusvalenza di 10. La quota deducibile è però pari a 5) ovvero pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore normale di tale partecipazione (95) che rappresenta quindi una minusvalenza (effettiva) deducibile per il conferente.